



ORDINANZA N. 12 DEL 29.04.2014

OGGETTO: ANIMALI DA AFFEZIONE.

IL SINDACO

Considerata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta che devono essere osservate dai proprietari di cani per la custodia e per la conduzione nei luoghi pubblici di questi animali da affezione, volte principalmente alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e rilevate le esigenze di garantire la pacifica convivenza, l'incolumità pubblica ed il benessere dei cani custoditi da cittadini.

Richiamate le definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettere c) e r) della L.R. 18.12.2013 n. 47 secondo cui è:

- **Animale da affezione:** animale domestico e non, che stabilmente ed occasionalmente convive con l'uomo, mantenuto per compagnia e che può svolgere attività utili all'uomo, con esclusione degli animali impiegati nelle produzioni zootecniche o appartenenti alla specie di cui non è consentita la cattura, la vendita e la detenzione;
- **Proprietario:** qualunque persona fisica o giuridica responsabile e che detiene stabilmente un animale d'affezione.

Rilevata

- L'esigenza di vigilare e dare concreta attuazione agli adempimenti previsti dalle normative ed in particolare agli obblighi di iscrizione all'anagrafe canina e di utilizzo del microchip, mediante l'applicazione delle sanzioni previste per legge;
- L'esigenza di garantire la pubblica incolumità potenzialmente lesa da erronee modalità di tenuta e conduzione dei cani, se non vengono osservate le prescrizioni dettate dall'Ordinanza del Ministero della Salute 06 agosto 2013 concernente la "tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani".

Evidenziato che al fine di assicurare la pubblica incolumità in materia si intende attuare l'Ordinanza Ministeriale ed in particolare gli obblighi in materia di condotta dei cani, mediante l'applicazione delle sanzioni pecuniarie quali azioni preventive e deterrenti per l'osservanza delle norme citate.

Preso atto delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani sul suolo pubblico (strade, marciapiedi, zone verdi, pubbliche in genere e nelle zone attrezzate per bambini) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini.

Rilevata la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano.

Atteso che è altresì necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento.

Ritenuto necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonea attrezzatura di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine.

Visti:

- Il D.P.R. 08.02.1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- La Legge 14.08.1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
- L'Ordinanza del Ministero della Salute 06.08.2013 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani" pubblicata sulla G.U. n. 209 del 06.09.2013;
- La L.R. 18.12.2013 n. 47 "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione".

Vista la Legge 24.11.1981 n. 689 in materia di procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed in particolare l'art. 16 in tema di pagamento in misura ridotta per le violazioni a regolamenti e ordinanze comunali.

Visto l'art. 7 bis del T.U.E.L. relativo alle misure edittali previste per le violazioni ai regolamenti ed ordinanze degli Enti Locali.

Visto il Regolamento Comunale delle Sanzioni Amministrative pecuniarie per le violazioni dei regolamenti e delle ordinanze adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 29.09.2008.

Visti gli artt. 544-ter, 650 e 727 del Codice Penale.

Richiamati gli artt. 50 e 54 di cui al D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

ORDINA

Art. 1 - Obblighi di iscrizione all'anagrafe canina e adempimenti

E' vietato abbandonare animali sul territorio comunale;

Il proprietario, o il detentore a qualsiasi titolo dell'animale, residente in Abruzzo, è tenuto a iscrivere all'anagrafe canina presso il Servizio Veterinario A.S.L., previa applicazione del microchip, i cani entro i due mesi di età;

Il parto di cagne a qualsiasi scopo detenute dovrà essere notificato entro e non oltre 10 giorni dal parto stesso;

Il proprietario o detentore è tenuto a comunicare alla A.S.L. territorialmente competente, entro e non oltre 30 giorni sia l'eventuale cambio della propria residenza sia il luogo di detenzione dell'animale e i recapiti.

Art. 2 - Obblighi di custodia e condotta dei cani

I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno ad altri animali o altre persone;

I proprietari e i conduttori di cani devono osservare i seguenti divieti e obblighi:

- Utilizzo del guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 per i cani condotti per le pubbliche vie e nei luoghi pubblici;
- Obbligo di portare con se una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
- Obbligo dell'adozione del guinzaglio e della museruola per l'accompagnamento anche per le pubbliche vie dei cani che sono stati segnalati ed inseriti nel registro tenuto presso il Servizio Veterinario A.S.L., a seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base dei criteri di rischio, come previsto nell'art. 3 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 06.08.2013.

Art. 3 - Obblighi di detenzione strumenti di rimozione deiezioni canine

E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate e nelle zone destinate al verde pubblico:

- Di munirsi di idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali, con l'obbligo di esibire la medesima su richiesta degli organi di vigilanza;
- Di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti e di smaltire le deiezioni negli appositi cassonetti dei rifiuti indifferenziati.

Art. 4 - Deleghe e ulteriori divieti

La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, alla Polizia, alla Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco, ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili e ai cani a guardia e a conduzione delle greggi;

E' comunque sempre vietato:

- Mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali contrari alla loro natura biologica e sociale ed alla normativa vigente in materia;
- Catturare animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate dall'Autorità competenti.

Art. 5 - Sanzioni

Alle violazioni della presente ordinanza, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione di € 100,00 (euro cento/00) determinata alla luce del combinato disposto dell'art. 7-bis del T.U.E.L., dell'art. 16 della L. n. 689/1981 e degli artt. 3 e 4 del Regolamento Comunale delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze adottato con Delibera di C.C. n. 34 del 29.09.2008, oltre all'immediato ripristino dello stato dei luoghi;

Sono fatte salve eventuali altre sanzioni, anche di carattere penale, previste dalla normativa vigente e l'obbligo di partecipazione a corsi di formazione per i proprietari di cani, conseguenti ad episodi di violenza o di pericolo provocati dai loro animali.

DISPONE CHE

La presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Opi per 15 giorni e sia resa esecutiva a partire dalla data di pubblicazione; Tale provvedimento modifica ogni altro precedentemente emanato in materia, nelle parti diversamente disciplinate;

Copia della presente Ordinanza sia trasmessa al Servizio Veterinario della A.S.L. di Castel di Sangro, al Comando Carabinieri Stazione di Pescasseroli e alla Polizia Locale del Comune di Opi.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso di chiunque vi abbia interesse:

- Entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente per territorio, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi dell'art.21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; o, in alternativa
- Entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, 29-04-2014



IL SINDACO

Paola Bernardini

Paola Bernardini